

## **La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza**

*Corso: on-line; durata: 6 ore*

*valido ai fini dell'aggiornamento professionale Ivass-Consob*

**Docente:** Avv. Salvatore Providenti – Studio Legale Carbonetti e Associati

### **Contenuti**

Il tema dell'utilizzo dei fattori ESG (acronimo che indica i termini Environmental, Social e Governance) nell'ambito della regolamentazione del settore finanziario, per la valutazione di ogni investimento secondo il parametro della sostenibilità, va inquadrato nell'impegno assunto dalla UE di rispettare gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite attraverso la cd. Agenda 2030 e dall'Accordo di Parigi sul clima.

A tal fine nel marzo 2018, la Commissione ha emanato un apposito documento ("Action Plan: Financing Sustainable Growth") finalizzato ad orientare il capitale dei privati verso investimenti maggiormente sostenibili, a gestire i rischi che derivano dal cambiamento climatico, dal degrado ambientale e dalle problematiche sociali, oltre a promuovere il principio di trasparenza e il long-termism nell'attività finanziaria ed economica.

Inoltre, recentemente l'UE ha avviato il cd. EU Green Deal, un insieme di misure volte a rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei. Attraverso questa strategia si intende raggiungere la neutralità climatica, riducendo drasticamente le emissioni entro il 2050, de-carbonizzando le economie degli Stati Membri, favorendo la transizione verso energie rinnovabili e promuovendo un tipo di economia circolare. In questo progetto di cambiamento, fondamentale importanza viene affidata alla sostenibilità degli investimenti: a tale proposito, negli ultimi anni, si è notato un significativo aumento degli investimenti "green" da parte degli investitori istituzionali, giustificato anche dal timore di danni reputazionali dovuti a implicazioni in investimenti considerabili dannosi per l'ambiente.

Si è affermato così un concetto di finanza sostenibile, con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo, indirizzando i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma siano al contempo utili alla società e non siano a carico del sistema ambientale.

Con specifico riferimento alla regolamentazione del settore finanziario, la Commissione UE si è impegnata per istituire un framework con apposite regole per identificare la sostenibilità di un

investimento. Al riguardo, sono stati emanati una serie di Regolamenti UE che hanno introdotto: nuovi obblighi di disclosure in capo agli intermediari riguardo la propria politica sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei rispettivi processi d'investimento (Regolamento (UE) n. 2019/2088); nuovi indici di riferimento (benchmark) che, rispetto a quelli presenti nella Benchmark Regulation (Regolamento (UE) n. 2016/1011), prendono in considerazione gli aspetti della sostenibilità ambientale (Regolamento (UE) n. 2019/2089); un quadro relativo alla tassonomia delle attività eco-sostenibili (Regolamento (UE) n. 2020/852), finalizzato all'istituzione di una certificazione e classificazione della sostenibilità in modo da contrastare pratiche non corrette (cd. greenwashing). Inoltre, in data 2 agosto 2021, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale nuovi provvedimenti di attuazione del Green Deal europeo, capaci di favorire scelte a favore della sostenibilità. Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento; del Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto; del Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; del Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi; della Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la Direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti; della Direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la Direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

Per questi provvedimenti, il termine indicato per il recepimento o per l'applicazione è il 2 agosto 2022, a parte per la Direttiva delegata (UE) 2021/1269 il cui termine di recepimento è stato fissato per il 22 novembre 2022.

Per la stesura dei menzionati atti normativi, un ruolo centrale è stato svolto dalle ESAs, le Autorità

europee di vigilanza. In particolare, l'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il 30 aprile 2019 ha pubblicato due technical advice: uno relativo all'integrazione della finanza sostenibile nella disciplina MIFID II sui servizi d'investimento, l'altro relativo al framework UCITS e a quello AIFM, funzionali alla modifica dei relativi atti delegati. Allo stesso modo, l'EIOPA ha presentato un technical advice per un intervento su Solvency II e IDD.

L'ESMA inoltre ha presentato nel febbraio 2020 un piano strategico connesso alla valorizzazione dei fattori ESG, individuando gli interventi necessari e gli eventuali rischi per gli investitori.

Si tratta dunque di una tematica, quella della sostenibilità in relazione all'attività finanziaria, in costante evoluzione e di assoluta centralità nel panorama dei servizi d'investimento.

### **Programma in sintesi:**

- ❖ Premessa su Action Plan: Financing Sustainable Growth e EU Green Deal
- ❖ I Regolamenti in vigore
- ❖ Regolamento UE n. 2019/2088
- ❖ Regolamento UE n. 2019/2089
- ❖ Regolamento UE n. 2020/852
- ❖ Sintesi dello stato dell'arte degli obblighi verso i clienti connessi alla sostenibilità degli investimenti
- ❖ Gli interventi recenti su MIFID II, IDD e Solvency II
- ❖ Technical Advice ESMA e EIOPA
- ❖ I recenti provvedimenti UE
- ❖ Gli interventi recenti su UCITS e AIFM
- ❖ Technical Advice ESMA
- ❖ I recenti provvedimenti UE
- ❖ Ostacoli alla finanza sostenibile
- ❖ Una definizione condivisa di fattori ESG
- ❖ Gli standard informativi sulla sostenibilità
- ❖ Prospettive di sviluppo
- ❖ ESMA: Strategy on Sustainable Finance

- ❖ Covid-19 e finanza sostenibile
- ❖ Le opportunità offerte dal FinTech